SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 15 GIUGNO 1976 [1]

Walter J. Riemer
contro Hauptzollamt Lübeck-West
(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Amburgo)

«Mirtilli rossi»

Causa 120-75

Massime

Tariffa doganale comune — Voce 08.08 — Nozione

Il termine «bacche fresche» di cui alla voce 08.08 della tariffa doganale comune va interpretato nel senso che esso non comprende le bacche congelate anche se per un breve periodo e unicamente ai fini del trasporto e che, al momento determinante, sono nuovamente scongelate in tutto o in parte.

Nel procedimento 120-75,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale presentata alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra

WALTER J. RIEMER, Amburgo

e

HAUPTZOLLAMT DI LÜBECK-WEST

domanda vertente sull'interpretazione della voce doganale 08.08 B (bacche-fresche, mirtilli rossi) della tariffa doganale comune (regolamento del Consiglio n. 950/68, GU L 172, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento del Consiglio n. 3000/75, GU L 304, pag. 1),

1 — Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori: H. Kutscher, presidente di sezione; P. Pescatore e M. Sørensen, giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Il procedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE possono essere riassunti come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. Nei mesi di maggio e giugno 1974, la ditta Walter J. Riemer chiedeva allo Zollamt (ufficio doganale) di Lubecca-Porto la messa in libera pratica di due partite di mirtilli rossi importati dalla Finlandia, richiamandosi alla voce doganale 08.08 B (0 %):

«08.08 Bacche fresche:

.....

B. Mirtilli rossi (airelles)»

L'ufficio doganale classificava invece la merce sotto la voce 08.10 B (20 %):

«08.10 Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:

A. Fragole, lamponi, ribes neri (cassis) e rossi, mirtilli neri e more;

B. Altri.»

Nel giugno e nel luglio 1974, la ditta Riemer faceva opposizione contro le ingiunzioni di pagamento del maggio e del giugno 1974, sostenendo che i prodotti importati erano mirtilli rossi freschi.

L'opposizione veniva respinta dallo Hauptzollamt (ufficio centrale doganale) di Lübeck-West; l'importatore impugnava quindi il provvedimento di rigetto dinanzi al Finanzgericht (tribunale competente in materia fiscale) di Amburgo.

2. Con ordinanza 31 ottobre 1975, il suddetto tribunale sospendeva il procedimento e chiedeva alla Corte di giustizia, in conformità all'art. 177 del trattato CEE, di pronunziarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:

«Se possano considerarsi bacche fresche ai sensi della voce 08.08 B della tariffa doganale comune i mirtilli rossi congelati solo per la loro conservazione durante il trasporto (che non avviene in celle frigorifere) e che all'arrivo sono in tutto o in parte scongelati».

3. Dall'ordinanza di rinvio risulta che le parti nella causa principale hanno svolto

sostanzialmente, dinanzi al giudice proponente, gli argomenti di seguito riassunti:

La *ditta Walter J. Riemer* ha sostenuto che le nozioni di merce fresca e di merce congelata vanno interpretate in base a criteri identici tanto nel linguaggio commerciale, quanto nell'ambito della disciplina doganale. Nel commercio una merce è considerata fresca quando è destinata ad essere consumata o trasformata immediatamente, non già dopo un periodo di tempo abbastanza lungo, e quindi non ha subito alcun trattamento particolare o alcun processo di conservazione o di immagazzinamento.

Lo stato della merce al momento dell' ispezione doganale non è pertanto decisivo ai fini della sua classificazione doganale; in caso contrario, l'ispettore avrebbe la facoltà di classificare la merce a suo piacimento semplicemente anticipando o ritardando la data del controllo.

Nella fattispecie — sempre secondo la ditta Riemer — i mirtilli sono stati raccolti nella stagione in corso e trasformati dopo la loro importazione in Germania. Subito dopo il raccolto, essi sono immagazzinati in Finlandia in sotterranei di cemento e, per impedire che si deteriorino durante il trasporto, sono depositati per breve tempo in un congelatore, senza perdere per questo la natura di prodotto fresco. Il trasporto, poi, non avviene in celle frigorifere.

D'altra parte, l'esenzione doganale di cui godono le bacche fresche è dovuta all'intento di incrementare lo smercio dei prodotti freschi destinati ad essere consumati o lavorati immediatamente.

Lo *Hauptzollamt* assume che, ai fini della classificazione doganale, la funzione del congelamento — che cioè esso serva per il consumo, la lavorazione o il trasporto — è irrilevante: ciò che conta è lo stato della merce al momento dello sdoganamento.

A norma della «Zollgesetz» (legge doganale), lo spostamento della data dell'ispezione non può consentire una classificazione più vantaggiosa della merce.

A suo avviso, i frutti che si presentano congelati anche nell'interno a temperature inferiori a 0° C vanno classificati sotto la voce 08.10. Nella fattispecie, da un esame della merce in dogana è risultato che nella parte centrale del barile il prodotto appariva come una massa durissima, gelata e cristallizzata; sui bordi del barile e in superficie i mirtilli erano parzialmente o leggermente scongelati.

4. Nell'ordinanza di rinvio, il *Finanzgericht di Amburgo* esprime in particolare i suoi dubbi circa l'idoneità, per una classificazione corretta, di un'analisi puramente esegetica dei termini «fresco» e «congelato», che prescinda dalla situazione particolare della fattispecie e dalle esigenze commerciali ed economiche.

Il Finanzgericht ritiene che le note esplicative di Bruxelles non forniscono indicazioni precise, tali cioè da consentire un'esatta classificazione del prodotto di cui trattasi. A questo proposito, esso si esprime nei seguenti termini:

«Da un lato esse fanno rientrare nella voce 08.10 tutti i frutti commestibili congelati fin nel loro interno a temperature inferiori a 0° C (nota 1 delle note esplicative alla voce 08.10 e note alla voce 07.02).

D'altro canto, la nota 2 alla voce 08.10 si limita a classificare i frutti refrigerati come frutti freschi. I mirtilli che al momento dello sdoganamento erano semiscongelati potrebbero quindi considerarsi frutti (ancora) refrigerati, e perciò classificabili come freschi, giacché il congelamento è venuto meno (almeno in parte) durante il trasporto. A questa situazione non corrisponde però completamente la definizione, di cui alla nota 1 delle note esplicative alla voce 07.01, della nozione di refrigerato (mantenuto fresco alla temperatura di 0° C, non congelato); però resta da vedere se la definizione, valida per la verdura, possa venir estesa sic et sim-

pliciter alla frutta. Proprio tale definizione di refrigerazione può indurre ad altre considerazioni, cioè che la refrigerazione o il congelamento denotano che l'importatore intende con tale sistema prolungare artificialmente le condizioni di freschezza della merce, di riflesso quindi traspare l'intenzione dell'attrice di «mantenere fresco» il prodotto.»

5. L'ordinanza del Finanzgericht di Amburgo è stata registrata in cancelleria il 5 dicembre 1975.

La Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico Peter Kalbe, ha depositato osservazioni scritte a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE.

Con ordinanza 22 marzo 1976, la Corte ha deciso, in forza dell'art. 95, n. 1, del regolamento di procedura, di rimettere la causa alla seconda sezione.

La Corte, seconda sezione, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di non procedere ad istruttoria.

II — Le osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte

Secondo la *Commissione,* nella fattispecie non si tratta di determinare il significato, nella pratica commerciale, delle nozioni di merce «fresca» o «congelata», bensì di mettere in luce i criteri distintivi fra le voci doganali 08.08 e 08.10.

Tali voci, con i termini «fresche» e «congelate», si riferiscono alle caratteristiche oggettive delle bacche al momento dell'importazione.

In mancanza di norme comunitarie vincolanti, la fissazione del momento determinante per la classificazione è tuttavia disciplinata dal diritto interno; così, in Germania, l'art. 35 della «Zollgesetz» identifica tale momento con quello in cui la domanda di sdoganamento è depositata o acquista efficacia.

Per quanto concerne la classificazione delle bacche, la Commissione osserva che nella causa principale non è stato ancora accertato se la merce presentata per lo sdoganamento consistesse in bacche congelate, aventi la consistenza del ghiaccio e un aspetto cristallino, oppure in bacche congelate e successivamente scongelate. Per questo motivo, e tenuto conto del testo della questione sottoposta alla Corte, la Commissione esprime il suo punto di vista sulla classificazione doganale di entrambe le categorie di merci.

Per quanto concerne la prima categoria, essa — secondo la Commissione — non può venir classificata che sotto la voce 08.10.

Nel linguaggio comune si intendono per bacche congelate le bacche solidificate mediante raffreddamento. Tale interpretazione è confermata e precisata dalle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles concernenti le voci 08.10 e 07.02.

La causa principale verte sulla possibilità di una interpretazione particolare del termine «congelato», che tenga conto soprattutto del fatto che la merce è stata congelata unicamente in funzione del trasporto e non ha viaggiato in carri frigoriferi, e che essa è destinata ad essere smerciata come prodotto fresco, previo scongelamento.

Orbene, una siffatta interpretazione è inammissibile nel caso di specie, giacché non è avallata né dalla tariffa né da alcuna delle note esplicative.

Nemmeno è possibile, a giudizio della Commissione, classificare una merce congelata sotto voci diverse a seconda della sua destinazione, che è difficilmente controllabile e non è necessariamente stabilita già al momento dell'importazione.

Peraltro, come si evince dalla voce doganale 07.02, la maggiore o minore rapidità del processo di congelamento delle bacche non modifica affatto la loro natura di prodotto congelato.

L'argomento secondo cui l'importazione di bacche fresche è incentivata dall'esenzione doganale è poi irrilevante ai fini della classificazione doganale: tale franchigia, infatti, non modifica in alcun modo la distinzione tariffaria fra prodotto fresco e prodotto congelato ed inoltre è subordinata alla condizione che l'importazione abbia effettivamente ad oggetto merce fresca e non congelata.

Quanto alla classificazione dei mirtilli rossi sottoposti ad un processo di congelamento e successivamente scongelati, è pacifico, secondo la Commissione, che tale prodotto, una volta scongelato, non si presenta più come una massa solida e cristallina; tuttavia, ciò non significa necessariamente che esso non debba essere più classificato sotto la voce 08.10, a meno che il suddetto trattamento non vada considerato come una forma di trasformazione o di conservazione tale da consentire la classificazione dei frutti di cui trattasi sotto una voce diversa. Questo non è però il caso della fattispecie, giacché le bacche non possono rientrare, per il fatto di essere state scongelate, né nella voce doganale 08.11, né nelle voci 08.12 o 20.03. Peraltro la Commissione esclude che il semplice scongelamento costituisca una «preparazione o conservazione» ai sensi della voce doganale 20.06.

Le bacche scongelate non possono nemmeno essere considerate come «bacche fresche» ai sensi della voce 08.08. Contrapponendo quest'ultimo prodotto ai frutti cotti, congelati, secchi, con aggiunta di zucchero oppure conservati, temporaneamente o durevolmente, mediante procedimenti diversi, di cui alle voci 08.10, 08.11 o 08.12, nonché 20.06, la tariffa doganale indica che devono considerarsi «fresche» le bacche che si presentano nello stato in cui sono state raccolte e non hanno subito alcuno dei processi di conservazione o dei trattamenti sopra menzionati.

Orbene, le bacche scongelate, poiché hanno perso, per effetto del processo di congelamento al quale sono state sottoposte, la natura di bacche «fresche», non hanno più le caratteristiche del frutto appena raccolto e quindi non possono essere più classificate sotto la voce 08.08.

La Commissione ammette che in pratica può essere difficile distinguere le bacche «fresche» da quelle «scongelate» basandosi sul loro aspetto esterno; tuttavia, il congelamento provoca alterazioni irreversibili nel frutto e soprattutto nella sua struttura tissulare, di modo che le bacche scongelate sono più molli di quelle fresche, si frantumano più facilmente se sottoposte a pressione e sono meno ricche di succo.

La Commissione suggerisce quindi che la questione del giudice a quo venga risolta come segue:

«I mirtilli rossi congelati solo per la loro conservazione durante il trasporto (che non avviene in celle frigorifere) e che al momento determinante sono già parzialmente o completamente scongelati non possono essere classificati come bacche fresche ai sensi della voce 08.08 B della tariffa doganale comune, ma rientrano nella voce 08.10 in quanto "frutta, congelate".»

Nell'udienza del 6 maggio 1976, la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico Peter Kalbe, ha svolto osservazioni orali.

La Corte le ha chiesto di illustrare, in udienza, i motivi della notevole differenza fra l'aliquota del dazio vigente per le bacche fresche e quella stabilita per le bacche congelate.

In risposta, la Commissione ha dichiarato che il dazio fissato dalla tariffa doganale comune per le bacche congelate (20 %) costituisce un dazio autonomo, di importo pari alla media aritmetica dei dazi vigenti nei vari Stati membri al momento in cui è stata compilata la tariffa doganale comune.

L'aliquota di tali dazi veniva fissata tenendo conto di esigenze di carattere economico: così, il dazio già vigente in

Germania per le bacche congelate (30 %) aveva lo scopo di proteggere l'industria tedesca allora nascente.

Il dazio contemplato dalla tariffa doganale comune per le bacche fresche (0 %) è invece, a quanto ha affermato la Commissione, un dazio convenzionale, stabilito a seguito delle trattative del Dillon Round, nel corso delle quali taluni paesi — come la Svezia e la Finlandia — hanno preteso delle concessioni per i prodotti freschi.

Rispondendo a un quesito rivoltole da un membro della Corte, la Commissione ha sostenuto in udienza che non si può tener conto, nella distinzione tariffaria, del fatto che la merce di cui trattasi, utilizzata come materia prima nell'industria conserviera, non fa concorrenza al prodotto congelato. Vero è che in taluni casi l'uso al quale la merce è destinata costituisce un criterio di classificazione, ma tali ipotesi sono contemplate dalla tariffa. Siffatti criteri di classificazione implicano di regola un controllo ufficiale sull'uso effettivo della merce. La questione che, se mai, potrebbe essere sollevata, nella fattispecie, è se l'aliquota del dazio gravante sulle bacche congelate (20 %) sia giustificata.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 26 maggio 1976.

In diritto

1 Con ordinanza 31 ottobre 1975, presentata in cancelleria il 5 dicembre 1975, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione:

«Se possano considerarsi bacche fresche ai sensi della voce 08.08 B della tariffa doganale comune, i mirtilli rossi congelati solo per la loro conservazione durante il trasporto (che non avviene in celle frigorifere) e che all'arrivo sono in tutto o in parte scongelati.»

2 Dal provvedimento di rinvio risulta che tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia, fra un importatore tedesco e le autorità doganali competenti, concernente due partite di mirtilli rossi classificati, come «frutta congelate», sotto la voce 08.10 B della tariffa doganale comune, mentre l'importatore sostiene che tale merce rientra nella voce 08.08 B che contempla le «bacche fresche». Oggetto della questione è pertanto l'interpretazione del termine «fresche» figurante nella voce 08.08, in relazione al termine «congelate» di cui alla voce 08.10.

3 Il testo della tariffa contrappone le bacche «fresche» di cui alla voce 08.08 ai frutti congelati, secchi o conservati contemplati dalle voci 08.10, 08.11, 08.12 e 20.06. Ne consegue che il termine «fresche» va interpretato nel senso che esso designa le bacche che si presentano nello stato naturale in cui sono state raccolte e che non hanno subito alcuno dei processi di conservazione o dei trattamenti menzionati.

4 Da taluni ragguagli forniti alla Corte risulta che le bacche sottoposte a congelamento subiscono, per effetto di tale processo, talune alterazioni irreversibili, soprattutto nella struttura tissulare, di modo che esse non possono più tornare al loro stato naturale, neanche dopo scongelamento, parziale o completo.

5 La questione del giudice a quo va quindi risolta come segue: Il termine «bacche fresche» di cui alla voce 08.08 della tariffa doganale comune va interpretato nel senso che esso non comprende le bacche congelate anche se per un breve periodo e unicamente ai fini del trasporto e che, al momento determinante, sono nuovamente scongelate in tutto o in parte.

Sulle spese

6 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione),

pronunziandosi sulla questione sottopostale, con ordinanza 31 ottobre 1975, dal Finanzgericht di Amburgo, afferma per diritto:

Il termine «bacche fresche» di cui alla voce 08.08 della tariffa doganale comune va interpretato nel senso che esso non com-

prende le bacche congelate anche se per un breve periodo e unicamente ai fini del trasporto e che, al momento determinante, sono nuovamente scongelate in tutto o in parte.

Kutscher Pescatore Sørensen

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 giugno 1976.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della seconda sezione

H. Kutscher

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI DEL 26 MAGGIO 1976

Signor presidente,
signori giudici,

1. La controversia pendente davanti al Finanzgericht di Amburgo, che ci interroga a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, riguarda la classificazione doganale di mirtilli rossi importati in Germania dalla Finlandia nel 1974. All'epoca dei fatti a cui si riferisce la causa principale, i mirtilli rossi di cui alla lettera B della voce doganale 08.08 della tariffa doganale comune, concernente la bacche fresche, potevano essere importati nella Comunità dalla Finlandia in esenzione da dazi, mentre i mirtilli rossi congelati, rientranti nella voce doganale 08.10 B, erano sottoposti a un dazio del 20 %.

Nella verifica della merce di cui trattasi, al momento del passaggio della frontiera, le autorità germaniche avevano notato che il prodotto si presentava come una massa molto dura, gelata e cristallizzata, anche se verso l'esterno il congelamento era minore e si notavano segni di disgelo. Dal momento che il prodotto aveva fatto oggetto di un processo di congelamento, esse non avevano ritenuto di poter considerare questi mirtilli come frutta fesca ai sensi della tariffa doganale comune, e li avevano quindi classificati nella voce 08.10 B.

Nel corso dell'opposizione intentata contro tale decisione, l'importatore sosteneva che il congelamento era stato effettuato solo per evitare danneggiamenti della merce durante il trasporto, e non al fine di ritardare l'immissione del prodotto sul mercato.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, ispirata da considerazioni di praticità e di efficacia nello svolgimento dell'attività delle autorità doganali, la classificazione si effettua in base a criteri obiettivi di agevole applicazione e quindi in particolare in base all'aspetto del prodotto al momento dello sdoganamento